



CORTE DEI CONTI

**COLLEGIO DEL CONTROLLO CONCOMITANTE
PRESSO LA SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO**

composto dai Magistrati

Massimiliano Minerva	Presidente
Paola Briguori	Consigliere
Maria Cristina Razzano	Consigliere
Anna Peta	Primo Referendario
Daniela D'Amaro	Primo Referendario

nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i.;

VISTO l'art. 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15;

VISTO l'art. 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 1, co. 12 *quinquies* lett. b) del D.L. n. 44/2023, inserito dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione n. 74/2023.

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite 16 giugno 2000, n. 14 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti 10 novembre 2021, n. 272;

VISTA la deliberazione del Collegio del controllo concomitante n. 4/2025/CCC, con la quale è stato approvato il “*Quadro programmatico per l’anno 2025*”.

VISTO il decreto presidenziale n. 3/2025/CCC di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

VISTA la deliberazione del Collegio del controllo concomitante n. 57/2024/CCC;

VISTE le richieste istruttorie del Magistrato istruttore (*prot.* n. 355/2025 e n. 731/2025) e le memorie del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (*prot.* n. U.0045636/2025 e n. U.0074833/2025), nonché la relativa documentazione a supporto;

VISTE la relazione conclusiva del Magistrato istruttore (*prot.* n. 1039/2025), trasmessa con nota (*prot.* n. 1040/2025) del Presidente del Collegio del controllo concomitante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e la nota finale depositata (*prot.* n. U.0088889/2025);

VISTA la relazione di deferimento del Magistrato istruttore (*prot.* n. 1082/2025);

VISTA l’ordinanza n. 17/2025/CCC e s.m.i., con cui il Presidente ha convocato l’odierna camera di consiglio;

UDITO il Relatore, dott.ssa Anna Peta.

PREMESSO

1. Nel quadro programmatico per l’anno 2025 del Collegio del controllo concomitante (deliberazione n. 4/2025/CCC) è stata inserita la misura “*Contratti di Sviluppo, ad esclusione del turismo*” (d’ora in poi, anche, CdS), in continuità con la deliberazione n. 1/2024/CCC “*Quadro programmatico per l’anno 2024*”.

Nell’ambito delle funzioni di controllo ex art. 22 del d.l. n. 76 del 2020, nel corso del 2024, era stata condotta una specifica istruttoria sullo stato di avanzamento dei CdS di cui alla delibera CIPESS n. 7 del 2022, all’art. 37, comma 2, del d.l. n. 36 del 2022 (delibera CIPESS n. 34 del 2022), nonché all’art. 1, c. 253 della l. n. 213 del 2023, i cui esiti sono stati oggetto di specifica pronuncia con raccomandazione (cfr. Collegio del controllo concomitante, deliberazione n. 57/2024/CCC).

In particolare, nel rinviare a quanto più diffusamente esposto nella pronuncia di questa Corte, l’analisi effettuata aveva rilevato significative carenze nella fase di programmazione, potenzialmente in grado di incidere, anche in via indiretta, sul corretto e continuo

monitoraggio dell'andamento della misura, nonché uno stato di avanzamento delle stesse caratterizzato da un quadro non uniforme.

A conclusione dei controlli effettuati il Collegio aveva ritenuto che le criticità riscontrate non fossero - allo stato degli atti - tali da implicare le conseguenze di cui all'art. 11 della legge n. 15 del 2009 e dell'art. 22 del d.l. n. 76 del 2020, raccomandando al MIMIT di: *i)* porre in essere tutte le azioni necessarie per garantire un migliore coordinamento tra la programmazione finanziaria delle risorse e l'attività amministrativa, relativa alla fase istruttoria e alla successiva assegnazione delle agevolazioni; *ii)* svolgere funzioni di impulso e controllo su Invitalia S.p.A., sullo stato di avanzamento delle misure agevolative oggetto di controllo, anche valutando l'adozione di ulteriori indicatori e acquisendo ogni elemento informativo all'uopo necessario; *iii)* adottare ogni iniziativa, anche congiuntamente a Invitalia S.p.A. o ad altri soggetti competenti, per fronteggiare le cause connesse ai rallentamenti registrati nelle diverse fasi procedurali; *iv)* porre in essere ogni misura necessaria per accelerare il processo di erogazione dell'agevolazione ai beneficiari, monitorando altresì l'efficacia delle azioni già varate e il relativo impatto sulla riduzione dei tempi medi delle fasi del procedimento di concessione dell'incentivo.

Tanto precisato, a seguito dell'adozione della deliberazione n. 4/2025/CCC "*Quadro programmatico per l'anno 2025*", è stata avviata una nuova istruttoria con la finalità, da un lato, di acquisire ogni elemento utile a valutare le azioni poste in essere dal Ministero per dare seguito alle raccomandazioni formulate da questo Collegio nella richiamata pronuncia n. 57/2024/CCC; dall'altro lato, di verificare lo stato di avanzamento dello strumento agevolativo.

Allo scopo, con nota dell'8 aprile 2025, *prot. n. 355*, il Magistrato istruttore formulava specifici quesiti in ordine ai seguenti ambiti tematici: *i)* misure conseguenziali poste in essere dal MIMIT in relazione alle raccomandazioni formulate da questo Collegio con deliberazione n. 57/2024/CCC; *ii)* cronoprogramma delle attività; *iii)* stato di attuazione dei Contratti di sviluppo di cui alla delibera CIPESS n. 7 del 2022, all'art. 37, comma 2, del d.l. n. 36 del 2022 (delibera CIPESS n. 34 del 2022), nonché all'art. 1, c. 253 della l. n. 213 del 2023, richiedendo l'acquisizione di elementi informativi sull'avanzamento finanziario e procedurale con indicazione dei tempi medi distinti per fasi; *iv)* funzioni di monitoraggio esercitate dal MIMIT sull'andamento della misura e indicatori di *performance*; *v)* eventuali criticità di sistema emerse.

A riscontro della nota istruttoria, l'Amministrazione produceva una memoria e trasmetteva, in allegato, la documentazione ivi richiamata (*prot. n. U.0045636/2025*).

A seguito dell'esame della documentazione prodotta, era emersa la necessità di acquisire ulteriori elementi informativi. Con nota del 1° luglio 2025, *prot. n. 731*, il Magistrato istruttore richiedeva al MIMIT di fornire chiarimenti in ordine ai seguenti profili: *i)* stato di attuazione dei Contratti di sviluppo, oggetto di verifiche, al 31 luglio 2025; *ii)* misure conseguenziali poste in essere dal MIMIT in relazione alle raccomandazioni formulate da questo Collegio con deliberazione n. 57/2024/CCC.

Da ultimo, con nota dell'8 agosto u.s. (*prot. n. U.0074833/2025*), il MIMIT forniva l'aggiornamento dello stato di attuazione dei predetti CdS al 31 luglio 2025. Venivano, inoltre, resi chiarimenti in merito alle misure conseguenziali adottate.

In esito alla fase istruttoria, il Magistrato istruttore redigeva apposita relazione conclusiva, la quale veniva trasmessa con nota del Presidente del Collegio al MIMIT per la produzione di eventuali controdeduzioni (*nota prot. n. 1040/2025*). Nel termine assegnato, l'Amministrazione trasmetteva una nota (*prot. n. U.0088889/2025*) con la quale comunicava di aver preso atto della relazione del Magistrato istruttore relativa agli esiti dell'istruttoria condotta, senza formulare ulteriori controdeduzioni.

Ritenuta esaurita l'istruttoria, il Magistrato istruttore redigeva la relazione finale e procedeva a richiedere al Presidente del Collegio il deferimento della questione per l'esame collegiale.

CONSIDERATO

1. Quadro normativo di riferimento

L'art. 22, comma 1, *"Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale"* del d.l. n. 76 del 2020 recita: *"La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale, ad esclusione di quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101"*. La funzione in discorso è tesa a stimolare la corretta azione amministrativa, onde evitare gravi carenze gestionali e ritardi che possano pregiudicare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale (cfr. Collegio del controllo concomitante deliberazioni n. 18/2022/CCC, n. 4/2024/CCC e n. 56/2024/CCC); l'esercizio del controllo può comportare le conseguenze tipizzate agli artt. 11, comma 2, della

l. n. 15 del 2009 e 22 del d.l. n. 76 del 2020, nonché, qualora il Collegio accerti la presenza di ritardi o di carenze gestionali tali da non integrare la soglia di gravità prevista dalle disposizioni testé richiamate, può esitare nella formulazione di specifiche raccomandazioni per stimolare un percorso auto-correttivo da parte dell'Amministrazione.

2.1. I “Contratti di sviluppo”: descrizione della misura agevolativa.

Lo strumento agevolativo dei Contratti di Sviluppo è stato istituito dall'art. 43 del d. l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 133 del 2008, rappresentando un'evoluzione dei precedenti contratti di programma. Trattasi della principale misura di sostegno alla realizzazione di grandi investimenti e all'attuazione delle politiche industriali nazionali.

I CdS sono stati originariamente disciplinati dal d.m. del 24/09/2010. Nel corso degli anni, la normativa di attuazione ha subito una sostanziale riforma in ragione delle disposizioni contenute nel d.l. 21 giugno 2013, n. 69 *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”* e del conseguente d.m. del 14/2/2014 teso a disciplinare le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi da attuarsi mediante contratti di sviluppo. Successivamente, al fine di adeguare la normativa vigente alle nuove norme in materia di aiuti di stato per il periodo 2014-2020, il Ministro dello sviluppo economico (ora, MIMIT) ha emanato, in data 9/12/2014, il decreto recante *“Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008”*, oggetto di successive modifiche e integrazioni.

I CdS operano su tre direttrici principali, sostenendo: a) programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, finalizzati alla produzione di beni e/o servizi (art. 5); b) programmi di sviluppo per la tutela ambientale, finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente (art. 6); c) programmi di sviluppo di attività turistiche, finalizzati allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva (art. 7).

I beneficiari delle agevolazioni previste per i CdS sono l'impresa che promuove il programma di sviluppo (cd. “soggetto proponente”) e le eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti di investimento che compongono il programma (cd. “aderenti”). Il programma di sviluppo può essere realizzato anche in forma congiunta, mediante ricorso allo strumento del contratto di rete tra imprese, secondo quanto prescritto dall'art. 4, c. 5, del d.m. 9/12/2014.

Le agevolazioni concedibili attraverso i CdS possono assumere diverse forme, anche in combinazione tra loro, ossia: i) finanziamento agevolato nei limiti del 75 per cento delle spese ammissibili, assistito da garanzie ipotecarie; ii) contributo in conto interessi; iii) contributo in conto impianti; iv) contributo diretto alla spesa. L'utilizzo delle diverse tipologie e la loro entità

sono determinati, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato, nell'ambito della negoziazione sulla base delle caratteristiche del progetto, della localizzazione dell'iniziativa e della dimensione dell'impresa.

Sono altresì previsti interventi nel capitale di rischio: il proponente può richiedere ad Invitalia - l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (d'ora in poi, anche, Invitalia), alle condizioni dettagliate nell'articolo 8-bis del d.m. del 9/12/2014, l'assunzione di una partecipazione temporanea e di minoranza nel capitale del medesimo proponente, che viene finanziata dal MIMIT a valere sulle risorse del Fondo crescita sostenibile. Alla scadenza del decimo anno dalla data di erogazione, Invitalia S.p.A. deve restituire il finanziamento per l'importo corrispondente al valore complessivo di smobilizzo degli investimenti, nettizzato di alcune voci.

2.2. Le fonti di finanziamento.

Sotto il profilo della dotazione finanziaria, lo strumento agevolativo ha trovato, nel corso degli anni, copertura mediante diverse fonti finanziarie, europee (quali, programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati con fondi strutturali e di investimento europei), statali (fondo per lo sviluppo e la coesione, leggi di bilancio, fondo per la crescita sostenibile di cui al decreto-legge n. 83 del 2012, programmazione complementare) e regionali. Per il dettaglio delle diverse fonti di finanziamento per l'attuale periodo di programmazione 2021-2027 si rinvia a quanto già esposto nella deliberazione n. 57/2024/CCC.

Tanto precisato, è d'uopo rammentare che, attesa la pluralità di fonti di finanziamento e in ottemperanza a quanto definito da questo Collegio nella deliberazione n. 4/2025/CCC, le verifiche, da parte di questa magistratura, sullo strumento agevolativo in discorso sono state circoscritte ai Contratti di Sviluppo di cui alla delibera CIPESS n. 7 del 2022, all'art. 37, comma 2, del d.l. n. 36 del 2022 (delibera CIPESS n. 34 del 2022), nonché all'art. 1, c. 253 della l. n. 213 del 2023, in continuità con quanto disposto nella deliberazione n. 1/2024/CCC "*Quadro programmatico per l'anno 2024*".

2.3. Governance per l'attuazione della misura agevolativa "CdS" .

In linea con il mandato istituzionale legato alla crescita del tessuto produttivo, i CdS rientrano nella "titolarità" del MIMIT. La misura in discorso prevede, tuttavia, una *governance* attuativa articolata in una pluralità di soggetti.

Le funzioni relative alla gestione della misura in discorso sono svolte da Invitalia S.p.A., sulla base delle direttive e sotto la vigilanza del Ministero (cfr. art. 43 del d.l. n. 112 del 2008 e art. 3 d.m. 9/12/2014). Con deliberazione n. 57/2024/CCC questo Collegio ha già analizzato *funditus* le diverse competenze intestate rispettivamente a Invitalia S.p.A., anche con riguardo alla

Struttura organizzativa *“Incentivi e Innovazione – Grandi investimenti”*, e al MIMIT, alla luce del d.m. 9/12/2014 e delle convenzioni stipulate.

Tanto premesso, il Collegio - avuto riguardo alle conclusioni rassegnate dal Magistrato istruttore nella Relazione di deferimento e rilevata l'assenza di variazioni organizzative nel 2025, rispetto all'assetto di *governance* già accertato nella predetta pronuncia – richiama integralmente in questa sede le valutazioni effettuate nella deliberazione n. 57/2024/CCC.

2.4. Programmazione finanziaria e cronoprogramma delle attività.

Preliminare ad ogni progetto è la definizione di una programmazione interna di dettaglio che definisca le fasi-chiave del percorso attuativo, in pieno raccordo con la pianificazione finanziaria. Al riguardo, con la deliberazione n. 57/2024/CCC questo Collegio riscontrava l'assenza di un cronoprogramma delle attività per l'intera distribuzione temporale degli interventi. In particolare, veniva osservato che *“La misura agevolativa “Contratti di Sviluppo” si contraddistingue, indubbiamente, per una dimensione negoziale e istruttoria ad alta complessità, in raffronto alle altre tipologie di intervento di politica industriale (ad es., incentivi alle imprese cd. automatici). Ciò però non preclude in nuce l'opportunità di adottare lo strumento del cronoprogramma. Le carenze riscontrate non possono rinvenire un fondamento né nel richiamato disallineamento temporale tra l'assegnazione delle risorse e il loro effettivo utilizzo, mediante erogazione dell'agevolazione ai beneficiari; né tantomeno nell'invocata verifica della disponibilità delle risorse ex art. 9, c. 2, del d.m. del 9/12/2014. Tale previsione, infatti, è essa stessa espressione di regole di buona amministrazione, che precludono l'avvio di iniziative onerose in assenza della necessaria provvista finanziaria”* (così, Collegio del controllo concomitante, deliberazione n. 57/2024/CCC).

Tanto premesso, in sede istruttoria (note prot. n. 355/2025 e n. 731/2025), il Magistrato istruttore richiedeva di riferire in ordine alle azioni poste in essere dal MIMIT per garantire un migliore coordinamento tra la programmazione finanziaria delle risorse e l'attività amministrativa, relativa alla fase istruttoria e alla successiva assegnazione delle agevolazioni.

In ordine alla programmazione finanziaria e al cronoprogramma della misura agevolativa in discorso, l'Amministrazione richiamava, in primo luogo, quanto già rappresentato nelle precedenti memorie. Più in dettaglio, veniva sottolineato che l'assegnazione di risorse è funzionale a consentire l'avvio delle attività istruttorie da parte di Invitalia S.p.A. Ai sensi della normativa applicabile ai CdS, il beneficiario può richiedere, a partire dalla data della concessione dell'aiuto, l'erogazione della prima quota di agevolazione in anticipazione fino ad un massimo del 40% del contributo totale concesso. Inoltre, ai sensi della disciplina in materia di aiuti di Stato, gli investimenti oggetto di agevolazioni possono essere avviati dai beneficiari anche anteriormente all'atto di concessione; pertanto, a seguito della concessione, le società beneficiarie

potrebbero chiedere l'erogazione di una quota anche superiore al 40% nel caso in cui abbiano già realizzato in tutto o in parte l'investimento agevolato.

Dunque, secondo quanto riferito in sede istruttoria, *"l'ammontare delle erogazioni effettivamente disposte, anno per anno, in favore delle imprese beneficiarie dipende, in ultima analisi, dalle richieste avanzate dalle imprese medesime sulla base degli investimenti realizzati e rendicontati dalle stesse; al riguardo, occorre considerare che l'impianto del DM 9 dicembre 2014 è caratterizzato da notevole flessibilità in termini di tempistica delle erogazioni, per adeguarsi alle esigenze di aziende che possono avere caratteristiche molto diverse tra loro, consentendo anche di optare, al limite, per una rendicontazione unica a conclusione dell'investimento complessivo e non rendicontare SAL (Stati avanzamento lavori) intermedi. Tutto ciò considerato, risulterebbe estremamente complesso formulare previsioni circa la scansione temporale delle erogazioni da disporre in favore dei beneficiari a valere sulle diverse fonti finanziarie"* (così, nota prot. n. U. 0074833/2025).

Alla luce delle precisazioni rese dal MIMIT e avuto riguardo alle conclusioni rassegnate dal Magistrato istruttore, il Collegio prende atto delle difficoltà rappresentate dall'Amministrazione. Ciononostante, questa Corte rammenta che la programmazione è un momento fondamentale per la determinazione, *inter alia*, della valutazione delle strategie di intervento, per l'ottimizzazione delle risorse e per il successivo controllo delle fasi gestionali.

In tal senso, essa costituisce concreta attuazione dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa. Parimenti deve ritenersi fondamentale la previsione di meccanismi di raccordo e - più in generale - di uno stretto collegamento tra la pianificazione delle attività e quella finanziaria.

La mancanza di un *set* completo di strumenti di programmazione può incidere, anche in via indiretta, sul corretto e continuo monitoraggio dell'andamento della misura.

Come già osservato nella deliberazione n. 57/2024/CCC, sebbene la misura agevolativa "Contratti di Sviluppo", in raffronto alle altre tipologie di intervento di politica industriale (ad es., incentivi alle imprese cd. automatici), si contraddistingua, indubbiamente, per una dimensione negoziale e istruttoria ad alta complessità, ciò non preclude in assoluto l'opportunità di adottare lo strumento del cronoprogramma.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il Collegio ritiene dunque che un migliore coordinamento tra la programmazione finanziaria delle risorse e l'attività amministrativa, relativa alla fase istruttoria e alla successiva assegnazione delle agevolazioni in base alle domande pervenute allo sportello, possa contribuire a imprimere maggiore speditezza alle procedure; esso, inoltre, potrebbe dispiegare un effetto, indiretto, anche sui controlli svolti dal MIMIT

sull'avanzamento dell'intervento, consentendo di "intercettare" eventuali criticità e approntare prontamente le adeguate misure correttive in vista del conseguimento degli obiettivi stabiliti.

2.5. Stato di attuazione dei Contratti di sviluppo individuati nella deliberazione n. 1/2024/CCC e nella deliberazione n. 4/2025/CCC.

In ottemperanza a quanto definito da questo Collegio nella deliberazione n. 1/2024/CCC "*Quadro programmatico per l'anno 2024*" e nella deliberazione n. 4/2025/CCC "*Quadro programmatico per l'anno 2025*" e attesa la pluralità di fonti di finanziamento, i controlli sul livello di realizzazione dello strumento agevolativo è stato circoscritto ai Contratti di Sviluppo di cui alla delibera CIPESS n. 7 del 2022, all'art. 37, comma 2, del d.l. n. 36 del 2022 (delibera CIPESS n. 34 del 2022), nonché all'art. 1, c. 253 della l. n. 213 del 2023.

In via preliminare, è d'uopo rammentare che la fase di accesso, negoziazione e concessione delle agevolazioni è disciplinata dall'art. 9 del d.m. del 9/12/2014. In particolare, i Contratti di Sviluppo si configurano come misura agevolativa di tipo negoziale con procedura cd. a sportello. Difatti, con decreto direttoriale del 29 aprile 2015 e, successivamente, con gli ulteriori provvedimenti varati sono state individuate le date di apertura del cd. "sportello tematico"; a decorrere da tale data, le imprese possono presentare le domande di agevolazione esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma dedicata e, a pena di invalidità, sulla base degli schemi definiti da Invitalia S.p.A., su indicazioni fornite dal Ministero.

Invitalia S.p.A. - verificati i requisiti, le condizioni di ammissibilità e la disponibilità delle risorse finanziarie stanziare - trasmette gli elementi progettuali e richiede alle Regioni e Province autonome interessate dal programma di sviluppo il parere in merito alla compatibilità dell'iniziativa con il piano di sviluppo locale, accertando, altresì, la disponibilità delle suddette amministrazioni al cofinanziamento dell'iniziativa medesima.

In caso di parere favorevole delle Regioni interessate, ovvero in assenza di riscontro entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, Invitalia S.p.A. - entro 120 giorni dalla ricezione della domanda e fatti salvi i maggiori tempi derivanti da eventuali richieste di integrazioni documentali - conclude l'istruttoria mediante una fase di negoziazione con il soggetto proponente, valutando il progetto presentato in virtù dei profili tecnico-finanziari indicati nell'art. 9, c. 4, del d.m. 9/12/2014 e ss.mm.ii.

In particolare, l'attività valutativa sulle domande di CdS può tendenzialmente ritenersi suddivisa in due fasi, ossia: i) verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dall'art. 9, c. 2, lett. b, del d.m. del 9/12/2014, nonché, a monte, della completezza della domanda (e dei relativi allegati) e della correttezza delle dichiarazioni rese dai soggetti aderenti in merito alla dimensione

aziendale; ii) istruttoria di merito sul programma di sviluppo presentato e determinazione dell'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili ex art. 9, commi 4 e 5, del d.m. 9/12/2014. Nei casi in cui l'istruttoria si concluda con esito positivo, Invitalia S.p.A. approva il programma di sviluppo e concede le agevolazioni.

La proposta di ammissione alle agevolazioni, formulata all'esito positivo dell'analisi istruttoria, viene approvata da parte del Consiglio di Amministrazione di Invitalia S.p.A., o dall'Amministratore Delegato per i progetti che prevedono la concessione di agevolazioni fino all'importo di 5 milioni di euro; successivamente, viene avviata la fase di attuazione che, come prima attività, prevede la stipula della determinazione e dell'eventuale contratto di finanziamento agevolato, laddove previsto.

Nella determinazione vengono specificati, tra l'altro, il piano degli investimenti e le spese ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concesse, le modalità di erogazione delle stesse, gli impegni a carico dell'impresa beneficiaria anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma, nonché le condizioni di revoca dei contributi.

La validità e l'efficacia della determinazione è, comunque, subordinata alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma 9 del d.m. 9/12/2014, della documentazione richiesta dall'Agenzia per la definizione dell'eventuale contratto di finanziamento, ivi compresa quella relativa a eventuali garanzie da prestare a fronte del finanziamento agevolato.

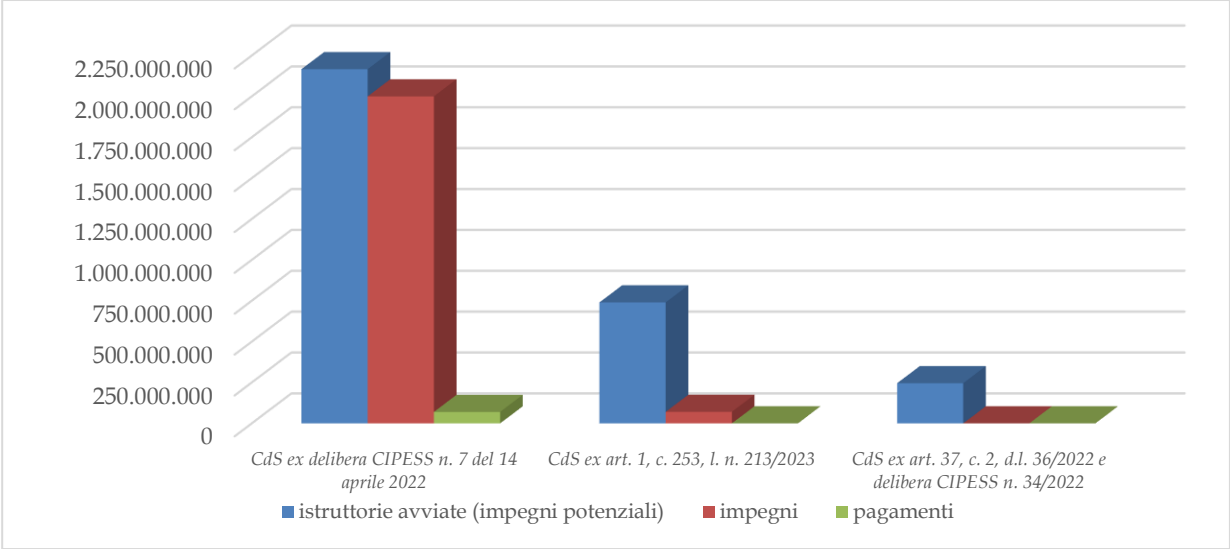
L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base di stati di avanzamento lavori, rendicontati dalle imprese beneficiarie; tuttavia, su richiesta di queste ultime, la prima *tranche* del contributo in conto impianti, del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato può avvenire anche in anticipazione, nei limiti del 40 per cento dell'incentivo concesso.

Il programma deve essere concluso entro 36 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni, ovvero entro un termine più breve se reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie.

Tale termine può essere prorogato, su richiesta dell'impresa beneficiaria, per un massimo di diciotto mesi, previo accertamento della compatibilità dell'istanza con eventuali vincoli relativi all'impiego delle risorse finanziarie destinate.

Lo stato di avanzamento delle misure selezionate nell'ambito del controllo ex art. 22 del D.L. n. 76 del 2020 presenta un quadro non uniforme, come si evince dal grafico n. 1.

Grafico 1 – Contratti di sviluppo ex delibera CIPESS n. 7/2022, delibera CIPESS n. 34/2022 e art. 1, c. 253, l. 213/2023: avanzamento finanziario al 31/7/2025 (euro)



Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati MIMIT (nota prot. n. U.0074833/2025)

Nei successivi paragrafi 2.5.1, 2.5.2 e 2.5.3 questa Corte riferisce sugli esiti delle verifiche effettuate sulle singole misure agevolative, fornendo evidenze sullo stato di avanzamento finanziario e procedurale al 31/7/2025.

2.5.1. Contratti di sviluppo di cui alla delibera CIPESS n. 7 del 14 aprile 2022.

Con delibera CIPESS n. 7 del 14 aprile 2022 sono state assegnate al MIMIT risorse per un importo complessivo pari a 2.000.000.000,00 di euro, nell’ambito delle disponibilità del FSC 2021-2027. Successivamente, il d.m. del 10/8/2022 ha destinato 1.500.000.000,00 euro a favore di CdS, oggetto di istanze presentate in procedura ordinaria; mentre, il restante importo pari a euro 500.000.000,00 è stato distribuito tra gli Accordi di programma ex art. 4, c. 6, del d.m. 9/12/2014, come modificato dal d.m. del 2/11/2021, sottoscritti successivamente alla data di pubblicazione del decreto stesso, e le istanze di Accordo di sviluppo ex art. 9-bis del d.m. del 9/12/2014, aventi a oggetto programmi di sviluppo industriali o programmi di sviluppo per la tutela ambientale.

Le risorse sono state assegnate secondo il seguente profilo temporale:

Anno	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Mln euro	200	300	500	500	300	200	2.000

Fonte: delibera CIPESS n. 7 del 14 aprile 2022

Tale profilo finanziario – come peraltro precisato anche dal MIMIT in sede istruttoria - costituisce il limite annuale compatibile con le disponibilità di cassa per i trasferimenti dal Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 al MIMIT (cfr. nota prot. n. U. 0074833/2025).

2.5.1.1. Nel precipuo intento di dare maggiore *enforcement* all’attuazione della misura, la deliberazione pone specifici *target*, quantitativi e temporali. In particolare, il punto 1.4. della

delibera n. 7 del 2022 prevede che “All’attribuzione delle risorse in questione deve corrispondere l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel termine di dodici mesi decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera in relazione alla stipula di un numero di contratti di sviluppo tale da determinare l’impiego delle risorse FSC assegnate con la presente delibera per un importo pari ad un miliardo di euro. In caso contrario, verrà disposta la revoca della quota non utilizzata nonché dell’ulteriore quota residua pari ad un miliardo di euro. Qualora non si verifichi il presupposto del provvedimento di revoca nei termini sopra indicati, la restante quota di un miliardo di euro dovrà essere impiegata nel termine di sei mesi decorrenti dal termine di cui al primo periodo, a pena della revoca delle risorse non utilizzate” (così, punto 1.4, delibera CIPESS n. 7 del 2022).

Inoltre, è disposto che il Ministero provveda, *inter alia*, “ad assicurare il rispetto del criterio di addizionalità per le regioni del Mezzogiorno delle risorse assegnate dalla presente delibera, per cui le risorse FSC devono finanziare contratti di sviluppo con il vincolo dell’80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro Nord, fermo restando che le risorse ordinarie stanziare per gli scopi per lo stesso periodo 2022-2027 siano destinate per il 34 per cento alle regioni del Mezzogiorno, in misura proporzionale alla quota percentuale della popolazione di riferimento” (così, punto 2.1., delibera CIPESS n. 7 del 2022)

Tanto precisato, con la deliberazione n. 57/2024/CCC questo Collegio ha accertato il conseguimento dei predetti obiettivi.

2.5.1.2. In ordine allo stato di avanzamento finanziario, l’Amministrazione ha evidenziato che, in considerazione delle tempistiche legate all’approvazione delle iniziative e alla realizzazione degli investimenti, le erogazioni verso i beneficiari sono fisiologicamente differite rispetto all’assegnazione delle risorse e al conseguente avvio dell’*iter* procedurale di valutazione delle istanze e di concessione delle agevolazioni.

Secondo i dati trasmessi dal MIMIT in data 8 agosto 2025, la misura presenta lo stato di avanzamento finanziario riportato nella tab. 1.

Tab. 1 - Stato di avanzamento finanziario al 31/7/2025

Fonte finanziamento	istruttorie avviate (impegni potenziali)	impegni	pagamenti	istruttorie avviate (impegni potenziali)	impegni	pagamenti	istruttorie avviate (impegni potenziali)	impegni	pagamenti	istruttorie avviate (impegni)	impegni	pagamenti
	2022			2023			2024			2025		
delibera CIPESS n. 7/2022	2.166.246.437	0,00	0,00	0,00	2.000.071.615,87	0,00	0,00	0,00	38.023.991,08	0,00	0,00	31.761.185,78

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati MIMIT (nota prot. n. U.0074833/2025)

In particolare, a valere sulle risorse FSC 2021-2027, i trasferimenti in favore dei beneficiari, alla data del 31 luglio 2025, ammontavano a complessivi 69,7 milioni di euro, rispetto all’importo di circa 41 milioni di euro alla data del 30 aprile 2025 (prot. n. U.0074833/2025). Il MIMIT riferisce

che l'incremento conseguito nell'ultimo trimestre risulta coerente con l'andamento storico della misura, secondo cui gli importi erogati tendono ad aumentare con un tasso di crescita man mano più elevato con l'avanzamento del ciclo di vita degli investimenti sottostanti.

Ciononostante, avuto riguardo all'ammontare dei pagamenti effettuati, appare necessario imprimere una forte accelerazione della spesa.

2.5.1.3. Sotto il profilo procedurale, con la deliberazione n. 57/2024/CCC erano stati accertati tempi medi complessivi, distinti per fasi, superiori rispetto a quelli previsti dall'art. 9 del d.m. del 9/12/2014. Le criticità maggiori erano state riscontrate in ordine ai tempi di sottoscrizione della determinazione e dell'eventuale contratto di finanziamento che superava di circa 4,6 volte il termine stabilito nel d.m. del 9/12/2014 (così, deliberazione n. 57/2024/CCC).

Tali maggiori tempistiche erano, in parte, fisiologiche in ragione dell'elevata complessità delle istruttorie connesse alla tipologia di incentivo in discussione; in parte, erano invece imputabili a criticità ricorrenti, che influenzano in modo determinante la durata complessiva delle singole fasi della gestione operativa della misura.

Alla luce delle criticità riscontrate, il Collegio del controllo concomitante aveva raccomandato al MIMIT di: *“adottare ogni iniziativa, anche congiuntamente a Invitalia S.p.A. o ad altri soggetti competenti, per fronteggiare le cause connesse ai rallentamenti registrati nelle diverse fasi procedurali (omissis); porre in essere ogni misura necessaria per accelerare il processo di erogazione dell'agevolazione ai beneficiari, monitorando altresì l'efficacia delle azioni già varate e il relativo impatto sulla riduzione dei tempi medi delle fasi del procedimento di concessione dell'incentivo”* (così, Collegio del controllo concomitante, deliberazione n. 57/2024/CCC).

In sede istruttoria (note prot. n. 355/2025 e n. 731/2025), il Magistrato istruttore ha richiesto di relazionare sulle misure eventualmente varate dall'Amministrazione per fronteggiare le criticità rilevate con la deliberazione n. 57/2024/CCC, nonché l'acquisizione di elementi informativi sull'avanzamento procedurale con indicazione dei tempi medi distinti per fasi.

Il MIMIT ha fornito tempestivo riscontro (nota prot. n. U.0074833/2025).

Nella tabella seguente vengono riportati i tempi medi complessivi, distinti per fasi, relativi ai contratti di sviluppo di cui alla deliberazione n. 7 del 2022, sulla base degli ultimi dati forniti dal MIMIT.

Tab. 2 - Tempi medi complessivi di attuazione dell'intervento "contratti di sviluppo" (delibera CIPESS n. 7 del 14 aprile 2022) per singole fasi al 31/7/2025

Fase	Tempistiche ex art. 9 DM 9/12/2014	Tempi medi effettivi al 7.11.2024 (delib. 57/2024/CCC)	Tempi medi effettivi al 31.7.2025
accesso/apertura sportelli		n.d.*	n.d.*
istruttoria/negoziazione	120 gg	134 gg	133 gg
trasmissione della determinazione	30 gg	165 gg	135 gg
<i>tempo di attraversamento</i>			
sottoscrizione per accettazione della determinazione	20 gg		
<i>tempo di attraversamento</i>			
stipula del contratto di finanziamento	30 gg	138 gg	95 gg

*Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati MIMIT (nota prot. n. U.0074833/2025). * lo sportello agevolativo è aperto, di fatto senza interruzioni, da giugno 2015, ad eccezione dello sportello agevolativo dedicato ai programmi di sviluppo di attività turistiche – che fuoriesce dal perimetro del controllo della presente Relazione - la cui chiusura temporanea dei termini per la presentazione delle domande è stata disposta a partire dalle ore 12:00 del giorno 1° luglio 2025.*

Le tempistiche riportate nella suddetta tabella n. 2 sono riferite alle prime fasi dell'iter amministrativo e, in particolare, alla fase di istruttoria delle istanze di CdS – che conduce, in caso di esito positivo, all'approvazione del programma di sviluppo e alla concessione delle agevolazioni – e alla fase di sottoscrizione della determinazione e dell'eventuale contratto di finanziamento.

Con riferimento all'avanzamento procedurale della misura, si registra, relativamente alla fase istruttoria, un tempo medio di 133 giorni (1 giorno in meno rispetto alla precedente rilevazione), a fronte dei 120 giorni previsti dall'art. 9 del d.m. del 9/12/2014.

Al pari di quanto già accertato con la deliberazione n. 57/2024/CCC, le criticità maggiori continuano a registrarsi sui tempi di sottoscrizione della determinazione e dell'eventuale contratto di finanziamento che superano il termine stabilito nel d.m. del 9/12/2014.

Nel confronto con la precedente rilevazione effettuata a novembre 2024 (cfr. deliberazione n. 57/2024/CCC), questa Corte rileva una complessiva contrazione dei tempi medi effettivi in ciascuna fase, sebbene non si registri un completo allineamento con le tempistiche normativamente previste.

Meritevole di segnalazione è la riduzione dei tempi medi di sottoscrizione della determinazione che passano da uno scostamento di circa 4,6 volte (cfr. Collegio del controllo concomitante, deliberazione n. 57/2024/CCC) a 3,2 volte rispetto al termine stabilito nel d.m. del 9/12/2014.

In ordine alle iniziative adottate anche congiuntamente a Invitalia S.p.A. per fronteggiare le cause connesse ai rallentamenti registrati nelle diverse fasi procedurali il MIMIT - dopo aver ribadito i percorsi già avviati in passato e di cui questo Collegio ha già dato atto nella deliberazione n. 57/2024/CCC - ha riferito che "è attivo da qualche mese un tavolo tecnico con l'Agenzia al fine di individuare ulteriori misure di semplificazione procedurale e di valutare eventuali modifiche alla normativa di riferimento, mediante l'adozione di interventi volti all'ottimizzazione delle attività di natura tecnica, più

specificatamente, delle verifiche tecniche preventive, degli aspetti attuativi e di erogazione, nonché degli adempimenti relativi alla sottoscrizione delle determine contrattuali. A seguito del confronto avviato con l'Agenzia, sono state individuate talune criticità operative afferenti alla fase istruttoria, le quali determinano ritardi nei tempi di accesso alle agevolazioni. L'Agenzia ha formulato alcune proposte di modifica normativa relativa alla disciplina della fase di accesso, negoziazione e concessione delle agevolazioni. La ratio sottesa alle proposte formulate risiede nell'esigenza di pervenire ad una più efficiente articolazione degli adempimenti istruttori a carico dell'Agenzia mediante un'ottimizzazione delle procedure stesse" (così, nota prot. n. U. 0074833/2025).

Sul punto, il Ministero ha altresì precisato che procederà alla valutazione delle proposte avanzate nell'ottica di assicurare una proficua collaborazione con Invitalia S.p.A., finalizzata a garantire l'efficace funzionamento dell'intero iter agevolativo.

Inoltre, in sede istruttoria, è stato sottolineato che Invitalia S.p.A., *"in considerazione dell'incremento, nel corso degli anni, del numero di domande da istruire e al fine di accelerare il processo di erogazione delle agevolazioni per le istanze ammesse, ha disposto un potenziamento della struttura dedicata alla gestione della misura e attuato riorganizzazioni interne finalizzate a migliorare l'efficienza dei team di riferimento. Queste scelte organizzative, omissis, hanno contribuito in modo determinante al progressivo incremento del numero di domande esitate e ammesse"* (così, nota prot. n. U. 0074833/2025).

Dall'esame della documentazione versata in atti è emerso l'avvenuto aggiornamento e semplificazione degli *standard* contrattuali; tali interventi, ad avviso del MIMIT, potranno velocizzare le tempistiche di redazione della "determina" e del "contratto di finanziamento" - fasi in cui, ad oggi, si riscontrano maggiori ritardi rispetto alle tempistiche prescritte dalla normativa attuativa - nonché potranno consentire una più chiara lettura e un più fruibile controllo delle informazioni contenute nei documenti a vantaggio delle imprese beneficiarie.

Con deliberazione n. 57/2024/CCC questa Corte aveva inoltre rilevato come le cause più frequenti, suscettibili di influenzare in modo determinante la durata complessiva delle singole fasi della gestione operativa della misura, fossero ascrivibili: *i)* all'aggiornamento della documentazione amministrativa, con particolare riguardo alla certificazione antimafia, ai carichi pendenti e al casellario giudiziale; *ii)* alle modifiche nella composizione degli organi sociali delle aziende interessate, inclusi i cambiamenti del legale rappresentante; *iii)* alle variazioni progettuali proposte dai soggetti proponenti e a richieste di proroghe del termine di ultimazione degli investimenti; *iv)* alla necessità di acquisire le garanzie a copertura dei prestiti agevolati concessi. In particolare, era stato accertato che sovente la scadenza della certificazione antimafia, dei carichi pendenti e dei casellari giudiziali imponeva di avviare una nuova richiesta presso le Autorità

competenti, con conseguente dilatazione delle fasi dell'*iter* gestionale della misura e impatto pregiudizievole sulla conclusione della procedura.

Nel corso della presente istruttoria e in linea con le raccomandazioni formulate dal Collegio con la predetta pronuncia, l'Amministrazione ha riferito di aver provveduto *"all'ottimizzazione delle verifiche documentali, in particolare, nell'ambito di quelle connesse all'acquisizione dei certificati dei carichi pendenti e dei casellari giudiziali; per tutte le fasi dell'iter agevolativo, con la sola eccezione di quella erogativa, gli atti di competenza vengono adottati sulla base di una autocertificazione dei soggetti istanti e/o beneficiari in relazione alle informazioni contenute nei certificati estratti dal Casellario Giudiziale, da sottoporre a successivo controllo ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e ferma, in ogni caso, l'applicazione del regime sanzionatorio della revoca nel caso di certificato con esito ostativo"* (così, nota prot. n. U. 0074833/2025).

Pur prendendo atto della complessità delle attività propedeutiche all'espletamento di tutte le fasi della procedura di erogazione dell'agevolazione, delle azioni intraprese nel 2025 e della contrazione dei tempi procedurali registrata rispetto alla precedente rilevazione, il Collegio ribadisce la necessità che il MIMIT intensifichi la vigilanza sull'andamento della misura, procedendo, ove ricorrano i presupposti, alla comminazione delle penali in linea con quanto prescritto dall'art. 13, comma 5, del d.m. 9/12/2014. Quest'ultimo prevede, infatti, che: *"il mancato rispetto delle scadenze di cui ai commi 1, 2 e 3 e delle altre previste dal presente decreto a carico dell'Agenzia, nel caso in cui sia prolungato nel tempo o ripetuto per un numero significativo di iniziative, comporta l'applicazione di penali nella misura e con le modalità previste nella convenzione di cui all'art. 3"*.

Sul punto, questa Corte richiama, peraltro, l'attenzione sulla circostanza che, in omaggio ad una fedele interpretazione del predetto art. 13, i due criteri – ossia, mancato rispetto prolungato nel tempo delle scadenze individuate nel decreto e reiterazione dello stesso in un numero significativo di casi – sono tra loro alternativi. Pertanto, il presidio di *enforcement* deve trovare applicazione anche qualora lo scostamento dalle scadenze prefissate nel decreto ministeriale sia prolungato nel tempo, a prescindere dalla circostanza che la fattispecie violativa non ricorra in un numero "significativo" di casi.

In conclusione, dall'esame dei documenti versati nel fascicolo istruttorio, è emerso che l'Amministrazione, successivamente al deposito della deliberazione n. 57/2024/CC, ha adottato diverse iniziative per rimuovere alcune criticità riscontrate nella gestione della misura nel precipuo intento di garantire una maggiore speditezza all'azione amministrativa.

Come precisato dal MIMIT in sede istruttoria, le azioni messe in atto *"all'esito del costante confronto tra questo Ministero e l'Agenzia, finalizzato a conseguire l'obiettivo comune della riduzione dei rallentamenti verificatisi nelle fasi procedurali, costituiscono la fase iniziale di un più articolato percorso"*

volto a garantire, sotto la costante supervisione di questa Direzione, una risposta strutturata ed efficace alle criticità evidenziate da codesta Corte” (così, nota prot. n. U. 0074833/2025).

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, è, dunque, di fondamentale importanza che il MIMIT prosegua nel percorso intrapreso. Gli interventi prospettati sembrano muoversi nella giusta direzione; tuttavia, la piena efficacia degli stessi dipende dalla capacità delle misure di incidere sulla speditezza dell'azione amministrativa.

A tal fine, il Collegio ritiene necessario che il Ministero monitori l'efficacia delle modifiche normative, anche in relazione alla proposta avanzata da Invitalia S.p.A., tesa a imprimere una maggiore celerità delle istruttorie, effettuando altresì uno scrutinio sull'impatto delle misure di semplificazione e di accelerazione procedurale sulla contrazione dei tempi medi delle fasi del procedimento su delineate.

2.5.2. Contratti di sviluppo ex art. 37, c. 2, del d.l. n. 36/2022 e deliberazione CIPESS n. 34/2022.

L'art. 37, comma 2, del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto in favore dello strumento agevolativo in discorso uno stanziamento di 250 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 al fine di rafforzare la struttura produttiva delle ZES (v. Collegio del controllo concomitante, deliberazioni n. 36/2024/CCC, n. 6/2025/CCC e n. 23/2025/CCC per una disamina, più in generale, sul Piano strategico ZES unica).

2.5.2.1. Con delibera del CIPESS n. 34 del 2022 le predette risorse sono state assegnate al MIMIT, nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027, con specifica destinazione al finanziamento aggiuntivo delle iniziative imprenditoriali nelle ZES.

Nella cornice testé delineata, al Ministero veniva demandato il compito di definire con apposite direttive - da adottarsi d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri (d'ora in poi, anche, DPCOES) - le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi, nonché le modalità di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti. La valutazione delle singole iniziative, secondo quanto precisato nel citato art. 37, avrebbe dovuto essere informata ai criteri di massima semplificazione e riduzione dei tempi procedurali.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2.1., della delibera CIPESS n. 34 del 2022 il MIMIT deve dare comunicazione a quest'ultimo dell'avvenuta adozione delle richiamate direttive, oltre a rendere una informativa annuale sullo stato di attuazione della misura. Tale assetto regolamentare era chiaramente propedeutico al concreto avvio della misura.

Con deliberazione n. 57/2024/CCC era stato accertato che *“in attuazione della suddetta previsione normativa, è stato predisposto nel corso del 2023, uno schema di direttiva ai fini della successiva trasmissione al Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud per le valutazioni di propria*

competenza. Successivamente, con il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, è stata istituita, a far data dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Con più stretto riferimento a quanto qui di interesse, l’articolo 22, comma 1, lettera b), nn. 1) e 4), del predetto decreto-legge ha disposto in merito all’utilizzo delle risorse FSC 2021-2027 in argomento, destinandole al “finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nella ZES unica”, richiedendo conseguentemente un aggiornamento dello schema di direttiva precedentemente predisposto. In data 30 maggio 2024 lo schema di direttiva aggiornato è stato trasmesso al DPCOES ai fini dell’acquisizione delle valutazioni di competenza, ricevute in data 4 ottobre 2024. Acquisito il concerto da parte del Dipartimento, la direttiva suddetta è stata adottata in data 25 ottobre 2024 (omissis) e il 4 novembre 2024 è stata inviata alla Corte dei conti, ai fini del controllo preventivo di legittimità”.

La Direttiva direttoriale del 25 ottobre 2024 - Assegnazione risorse Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 per contratti di sviluppo nella ZES per il mezzogiorno (ZES Unica) è stata pubblicata sulla GURI n. 7 del 10 gennaio 2025.

2.5.2.2 Tanto precisato, sotto il profilo finanziario, nel 2025 si registra un avanzamento della misura, sebbene molto contenuto.

Sul punto, si evidenzia che, dai dati prodotti dall’Amministrazione (cfr. tab. 3), risultano avviate istruttorie nell’anno 2025 per impegni potenziali pari a 245.415.172,75 euro.

Alla luce di quanto precede, questa Corte ritiene di fondamentale importanza imprimere una forte accelerazione della spesa.

Tab. 3 - Stato di avanzamento finanziario al 31/7/2025

Fonte finanziamento	2025		
	istruttorie avviate (impegni potenziali)	impegni	pagamenti
Risorse ZES (ex art. 37, c. 2, d.l. 36/2022)	245.415.172,75	0,00	0,00

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati MIMIT (nota prot. n. U.0074833/2025).

2.5.2.3. Sotto il profilo procedurale, non sono, invece, disponibili dati sui tempi medi complessivi di attuazione (così, nota prot. n. U. 0074833/2025).

2.5.3. Contratti di sviluppo ex art. 1, c. 253, della l. n. 213 del 2023.

Con l’art. 1, c. 253, l. 30 dicembre 2023, n. 213, è stata autorizzata la spesa complessiva di 190 milioni di euro per il 2024, 310 milioni di euro per il 2025 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 per il finanziamento dei CdS relativi ai progetti di sviluppo industriale.

Successivamente con l’art. 1, comma 8, lett. l), del d.l. n. 19 del 2024, è stata disposta la seguente riduzione: *“quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”*.

Con particolare riferimento a tali ultime risorse, come precisato nella deliberazione n. 57/2024/CCC, l’Amministrazione aveva evidenziato che *“il decreto-legge 19/2024 aveva inizialmente disposto, all’art. 1, comma 8, lettera l), una riduzione di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2024 e di 250 milioni di euro per l’anno 2025; successivamente, l’art. 37, comma 1 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, è intervenuto modificando la citata lettera l) dell’art. 1, comma 8 del decreto-legge 19/2024 e ha parzialmente ripristinato l’autorizzazione di spesa di cui alla legge 213/2023; nelle more della conversione in legge del citato d.l. 60/2024, si è prudenzialmente ritenuto opportuno tenere conto della precedente, superiore riduzione di spesa. Con successivo decreto ministeriale si provvederà a disporre in merito alla destinazione delle risorse rinvenienti dal parziale ripristino dell’autorizzazione di spesa in questione, per complessivi 330 milioni di euro”* (cfr. deliberazione n. 57/2024/CCC).

Le predette risorse sono state assegnate e ripartite tra i diversi ambiti di intervento della misura con il Decreto del MIMIT del 31 maggio 2024.

2.5.3.1. L’avanzamento finanziario della misura procede a un ritmo contenuto. In relazione ai CdS a valere su tale fonte di finanziamento con la deliberazione n. 57/2024/CCC era stata già sottolineata *“l'importanza di imprimere un'accelerazione alla realizzazione degli interventi a valere su tale strumento, anche in ragione delle considerazioni che hanno condotto ad un rifinanziamento della misura con la legge di bilancio per le annualità 2024-2026 testé richiamata”* (così, Collegio del controllo concomitante, deliberazione n. 57/2024/CCC).

All’uopo si rileva che, dai dati sull’andamento finanziario della misura forniti in sede istruttoria dall’Amministrazione (cfr. tab. 4), risultano avviate istruttorie per impegni potenziali pari a euro 403.947.497,58 nell’anno 2024; nell’anno 2025, risultano avviate istruttorie per impegni potenziali pari euro 335.913.841,90 e si registrano impegni per un totale di euro 70.320.523,00 (così, nota prot. n. U. 0074833/2025). Tuttavia, non risultano effettuati pagamenti.

Tab. 4 - Stato di avanzamento finanziario al 31/7/2025

Fonte finanziamento	2024			2025		
	istruttorie avviate (impegni potenziali)	impegni	pagamenti	istruttorie avviate (impegni potenziali)	impegni	pagamenti
legge di bilancio 2024 (ex art. 1, c. 253, l. 213/2023)	403.947.497,58	0,00	0,00	335.913.841,90	70.320.523,00	0,00

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati MIMIT (nota prot. n. U.0074833/2025).

Tanto premesso, il Collegio richiama l'importanza di imprimere un'accelerazione alla realizzazione degli interventi a valere su tale strumento, anche in ragione delle considerazioni che hanno condotto ad un rifinanziamento della misura con la legge di bilancio per le annualità 2024-2026.

Difatti, è d'uopo rammentare che, come si evince dall'esame della relazione illustrativa al disegno di legge per il bilancio di previsione 2024-2026, la predetta previsione normativa è volta a garantire, attraverso un adeguato finanziamento, il soddisfacimento delle richieste già in essere al fine di consentire la continuità operativa dello strumento agevolativo.

L'integrale assegnazione in favore dei programmi industriali trova fondamento – come precisato nella Relazione illustrativa - nella circostanza che nell'ambito di tale settore possono trovare collocazione programmi maggiormente strategici per lo sviluppo dell'economia nazionale; da qui, la scelta legislativa di concentrare l'attenzione unicamente sul settore industriale (compresa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli), sul quale è stato ritenuto opportuno canalizzare quanto più possibile le risorse a disposizione.

Va da sé che la strategicità degli obiettivi di politica industriale cui la norma tende, richiede un efficientamento dei processi di erogazione delle agevolazioni medesime.

2.5.3.2. Sotto il profilo procedurale, nella tabella seguente vengono riportati i tempi medi complessivi, distinti per fasi, relativi ai contratti di sviluppo di cui all'art. 1, c. 253, della l. n. 213 del 2023.

Tab. 5 - Tempi medi complessivi di attuazione dell'intervento "contratti di sviluppo" (ex art. 1, c. 253, della l. n. 213 del 2023) per singole fasi al 31/7/2025

Fase	Tempistiche ex art. 9 DM 9/12/2014	Tempi medi effettivi
accesso/apertura sportelli		n.d.
<i>tempo di attraversamento</i>		
istruttoria/negoziazione	120 gg	63 gg
<i>tempo di attraversamento</i>		
trasmissione della determinazione	30 gg	97 gg
<i>tempo di attraversamento</i>		
sottoscrizione per accettazione della determinazione	20 gg	
<i>tempo di attraversamento</i>		
stipula del contratto di finanziamento	30 gg	n.d.
<i>tempo di attraversamento</i>		

Fonte: MIMIT (nota prot. n. U.0074833/2025).

Le tempistiche riportate nella suddetta tabella n. 5 sono riferite alle prime fasi dell'iter amministrativo e, in particolare, alla fase di istruttoria delle istanze di Contratto di Sviluppo – che conduce, in caso di esito positivo, all'approvazione del programma di sviluppo e alla concessione delle agevolazioni – e alla fase di sottoscrizione della determinazione e dell'eventuale contratto di finanziamento.

Con riferimento all'avanzamento procedurale della misura, si registra, relativamente alla fase istruttoria, un tempo medio di 63 giorni, a fronte dei tempi più lunghi fissati in 120 giorni dall'art. 9 del d.m. del 9/12/2014, riscontrando una buona *performance* esecutiva.

Sono, tuttavia, riscontrabili criticità in ordine ai tempi di sottoscrizione della determinazione che superano il termine stabilito nel d.m. del 9/12/2014; nessun dato è stato fornito in ordine alla stipula del contratto di finanziamento.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono e in ragione della strategicità degli obiettivi di politica industriale cui la norma tende, questa Corte richiama l'attenzione sull'importanza di garantire una maggiore speditezza dell'azione amministrativa e di efficientare i processi di erogazione delle agevolazioni medesime.

2.6. Funzioni di monitoraggio esercitate dal MIMIT sull'andamento della misura, indicatori di *performance* e criticità riscontrate.

Ferme restando le funzioni di monitoraggio, controllo e di ispezione intestate a Invitalia S.p.A. ex art. 13 del d.m. del 9/12/2014, in ogni fase del procedimento il MIMIT può disporre controlli e ispezioni, anche a campione, sull'attività del soggetto gestore, sulla regolarità dei procedimenti, sulla puntuale e corretta applicazione delle disposizioni di cui al predetto decreto e della normativa nazionale e comunitaria presupposta, sui soggetti che hanno ottenuto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l'attuazione degli interventi finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.

Con la deliberazione n. 57/2024/CCC era stato accertato che il MIMIT, nel precipuo intento di scrutinare la ricaduta degli effetti prodotti dall'intervento sul territorio, effettuava il monitoraggio fisico dell'intervento "Contratti di Sviluppo" di cui alla delibera CIPESS n. 7 del 2022 attraverso la rilevazione nel sistema nazionale di monitoraggio BDU di specifici indicatori di *output* - ossia, numero di imprese beneficiarie e investimento totale attivato - i quali, attraverso l'acquisizione sistematica delle informazioni ad essi associate, consentivano di tracciare l'andamento e l'efficacia dell'iniziativa.

Sul punto, questa Corte aveva rilevato come *"il mero dato quantitativo dei beneficiari della misura non appa[riva] pienamente idoneo a restituire un flusso informativo adeguato a realizzare i predetti obiettivi valutativi. Al fine di comprendere la reale portata dell'intervento sul sistema produttivo, tale indicatore potrebbe essere accompagnato da altri profili di analisi tesi a scrutinare gli effetti diretti prodotti dai CdS sulla redditività, sulla performance e, più in generale, sulla situazione economico finanziaria delle imprese, nella fase antecedente e successiva all'erogazione dell'agevolazione, anche in termini di solvibilità"* (così, Collegio del controllo concomitante, deliberazione n. 57/2024/CCC).

Alla luce di queste considerazioni e di altre criticità, per il cui dettaglio si rinvia integralmente alla parte motiva della predetta pronuncia n. 57/2024/CCC, questa magistratura raccomandava al MIMIT di *“svolgere funzioni di impulso e controllo su Invitalia S.p.A., sullo stato di avanzamento delle misure agevolative oggetto di controllo, anche valutando l'adozione di ulteriori indicatori e acquisendo ogni elemento informativo all'uopo necessario”*.

Tanto precisato, nel corso dell'istruttoria condotta nel 2025, il MIMIT ha riferito sulle attività intraprese per assicurare il necessario impulso e l'efficace controllo su Invitalia S.p.A. e sullo stato di avanzamento della misura agevolativa. Più in dettaglio, il Ministero segnala che l'attività di indirizzo e vigilanza della direzione ministeriale preposta si basa, oltre che sulla verifica delle attività rendicontate, su un sistema di strumenti e procedure, che si estrinseca in primo luogo attraverso la verifica delle relazioni semestrali relative all'avanzamento fisico, finanziario e amministrativo dei programmi di sviluppo. Tali relazioni contengono l'indicazione delle imprese beneficiarie, l'importo delle agevolazioni erogate, la presenza di eventuali cofinanziamenti e la natura delle risorse finanziarie utilizzate.

Inoltre, in sede istruttoria, è stato riferito che Invitalia S.p.A. ha messo a disposizione del Ministero un sistema di monitoraggio con accesso telematico, contenente i dati e le informazioni riguardanti le istanze di agevolazione presentate. A tal fine, nel mese di giugno è stata fornita da Invitalia S.p.A. una nuova versione del suddetto sistema che consente di visualizzare un maggior numero di informazioni relativamente ai progetti presentati ed ammessi; in particolare vengono esposti i dati anagrafici delle aziende proponenti, la tipologia e l'ammontare degli investimenti e delle agevolazioni (così, nota *prot. n. U. 0074833/2025*).

In merito alla raccomandazione formulata sull'opportunità di valutare l'introduzione di ulteriori indicatori di *performance*, il MIMIT rappresenta che, nel corso del dialogo costante con Invitalia S.p.A., è stata esaminata la possibilità di introdurre nuovi indicatori nella valutazione delle domande di agevolazione. Più in dettaglio, l'Amministrazione dopo aver effettuato una sintesi degli indicatori già confluita nella deliberazione n. 57/2024/CCC ha precisato che sono *“stati individuati degli indicatori di risultato, concepiti per misurare direttamente gli effetti attesi della politica sulle imprese. Tali indicatori considerano misure di occupazione, di performance, e di redditività aziendale utilizzando le informazioni provenienti dagli archivi di bilancio o dall'indagine di campo diretta alle imprese. Per garantire la solidità dell'approccio controfattuale, sono stati selezionati gli indicatori pre-trattamento; in questo caso la valutazione di impatto delle politiche si basa su informazioni precedenti all'attuazione delle politiche stesse. Nell'analisi in questione è stato considerato un periodo pre-politica dal 2008 al 2011 e sono state tenute in considerazione due distinte categorie di variabili: strutturali e specifiche per azienda. Tra le variabili strutturali, non soggette pertanto a variazioni temporali, sono state esaminate*

la localizzazione e il settore di attività economica dell'impresa. Tra le variabili specifiche per azienda, caratterizzate da un andamento non costante nel tempo, sono state osservate variabili di dimensione per addetto o per fatturato. Infine, sono stati utilizzati indicatori a diverso livello territoriale in base agli obiettivi definiti e alle disponibilità dei dati statistici; sono stati pertanto considerati dati per: Comune, (omissis) e Sistema locale del lavoro" (così, nota prot. n. U.0045636/2025).

Le linee di azione prospettate sembrano muoversi nella giusta direzione. La "strategicità" della misura per il tessuto produttivo nazionale - testimoniata dal ripetuto rifinanziamento della stessa oramai ininterrottamente operata negli anni successivi alla sua introduzione - impone di dotarsi di adeguati strumenti valutativi. In questa prospettiva, l'impiego di analisi econometriche controfattuali, richiamate dal MIMIT, costituisce un importante strumento di valutazione della misura *de qua*, suscettibile di restituire evidenze di ausilio anche per le eventuali e future decisioni di politica pubblica in materia. Il Collegio si riserva di effettuare le valutazioni sui predetti indicatori nel prossimo ciclo di controlli.

3. Valutazioni conclusive

I Contratti di sviluppo rappresentano una tra le più rilevanti misure di politica industriale finalizzate a fornire sostegno ai grandi investimenti effettuati da imprese o reti di imprese per i programmi di sviluppo: i) industriali; ii) di tutela ambientale; iii) di attività turistiche, comprese, entro specifici limiti, anche quelle commerciali.

La misura, introdotta nell'ordinamento dall'art. 43 del d.l. n. 112 del 2008, è stata oggetto di rifinanziamento nel corso degli anni ad opera di plurime fonti (europee, statali e regionali).

In linea con il perimetro d'indagine già individuato da questo Collegio nella deliberazione n. 1/2024/CCC "Quadro programmatico per l'anno 2024", le verifiche condotte nel 2025 ex art. 22 del d.l. n. 76 del 2020 sono state circoscritte ai Contratti di Sviluppo di cui alla delibera CIPESS n. 7 del 2022, all'art. 37, comma 2, del d.l. n. 36 del 2022 (delibera CIPESS n. 34 del 2022), nonché all'art. 1, c. 253 della l. n. 213 del 2023 (cfr. Collegio del controllo concomitante, deliberazione n. 4/2025/CCC "Quadro programmatico per l'anno 2025").

In via preliminare, l'istruttoria condotta ha evidenziato la permanenza di carenze nella fase di programmazione. Nel prendere atto delle difficoltà rappresentate, dal MIMIT in sede istruttoria, in ordine alla pianificazione della misura, condizionata alle scelte di avanzamento e rendicontazione da parte dei beneficiari, si rammenta che un solido cronoprogramma di attività può essere di ausilio al corretto e continuo monitoraggio dell'andamento della misura, consentendo la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive in vista della piena attuazione dello strumento.

La misura agevolativa “*Contratti di Sviluppo*” si contraddistingue, indubbiamente, per una dimensione negoziale e istruttoria ad alta complessità in raffronto alle altre tipologie di intervento di politica industriale. Ciò però non preclude *in nuce* l’adozione di un cronoprogramma. Si ribadisce che un migliore coordinamento tra la programmazione finanziaria delle risorse e l’attività amministrativa, relativa alla fase istruttoria e alla successiva assegnazione delle agevolazioni in base alle domande pervenute allo sportello, potrà contribuire a ridurre lo iato temporale tra assegnazione e utilizzo delle risorse, imprimendo una maggiore speditezza dell’azione amministrativa.

Lo stato di avanzamento delle misure selezionate nel controllo art. 22 del D.L. n. 76 del 2020 presenta un quadro non uniforme, confermando sostanzialmente quanto accertato con la deliberazione n. 57/2024/CCC. A fronte di iniziative che versano ancora in uno stadio sostanzialmente iniziale (contratti di sviluppo ex art. 1, c. 253, della l. n. 213 del 2023 e delibera CIPESS n. 34 del 2022), sono stati riscontrati risultati maggiormente confortanti con riguardo allo strumento agevolativo finanziato a valere sulla delibera CIPESS n. 7 del 2022.

Sotto un profilo finanziario, l’attuazione della misura di cui alla delibera CIPESS n. 7 del 2022 procede, tuttavia, ad un ritmo contenuto. Le maggiori difficoltà si registrano nelle fasi propedeutiche all’erogazione dell’agevolazione. L’analisi condotta ha evidenziato un consistente *gap* tra le risorse impegnate e quelle effettivamente erogate ai beneficiari. Le erogazioni in favore delle imprese beneficiarie a valere sulle risorse del FSC 2021-2027, avviate nel corso del corrente anno, sono ad oggi molto limitate. Atteso l’ammontare dei pagamenti effettuati, è necessario imprimere una forte accelerazione della spesa.

L’avanzamento procedurale della misura nella fase istruttoria registra un tempo medio di 133 giorni, a fronte dei 120 giorni previsti dall’art. 9 del d.m. del 9/12/2014. Le criticità maggiori sono state, tuttavia, riscontrate nei tempi di sottoscrizione della determinazione in linea con quanto già accertato con la deliberazione n. 57/2024/CCC. Va comunque dato atto che, rispetto alla precedente rilevazione, sono riscontrabili alcuni miglioramenti, con una contrazione dei tempi medi di sottoscrizione della determinazione che passa da uno scostamento di circa 4,6 volte (deliberazione n. 57/2024/CCC) a 3,2 volte rispetto al termine stabilito nel d.m. del 9/12/2014.

Va da sé che la strategicità degli obiettivi di politica industriale cui la norma tende richiede un efficientamento dei processi di erogazione delle agevolazioni medesime. Imprimere un’accelerazione alla realizzazione degli interventi assume un rilievo ancora maggiore con riguardo ai contratti di sviluppo ex art. 1, c. 253, della l. n. 213 del 2023 ed ex art. 37, c. 2. del d.l. n. 36 del 2022 e della delibera CIPESS n. 34 del 2022, caratterizzati da un andamento realizzativo,

ad oggi, molto contenuto, sebbene si registrino avanzamenti rispetto a quanto accertato nella deliberazione n. 57/2024/CCC.

Le iniziative varate dal MIMIT per rimuovere le criticità riscontrate nella gestione operativa della misura si muovono nella giusta direzione. Pertanto, è di fondamentale importanza che il MIMIT prosegua nel percorso intrapreso.

Il monitoraggio costante sulla misura e un'adeguata analisi delle informazioni disponibili costituiscono presidi utili per valutare l'efficacia dei Contratti di Sviluppo, nonché per individuare eventuali aree critiche o di miglioramento, al fine di garantire un utilizzo ottimale delle risorse pubbliche e il pieno conseguimento degli obiettivi di politica industriale cui la misura tende. Le verifiche sui risultati conseguiti dalla misura e sul grado di efficienza delle procedure, intestate dal MIMIT, potrebbero senz'altro beneficiare degli apporti e degli esiti delle analisi condotte sulla base di un sistema composito di indicatori di *performance* e di analisi econometriche controfattuali, di cui l'Amministrazione ha dato atto in sede istruttoria. Il Collegio si riserva di effettuare le valutazioni sui predetti indicatori nel prossimo ciclo di controlli.

Tanto riscontrato, il Collegio proseguirà i controlli sull'attuazione della misura agevolativa *de qua* in ragione della "strategicità" di quest'ultima per il tessuto produttivo nazionale.

Il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato

ACCERTA

- l'avvio di un percorso autocorrettivo rispetto alle raccomandazioni formulate con la deliberazione n. 57/2024/CCC;
- le criticità di cui alla parte motiva, le quali - allo stato degli atti - non sono tali da implicare le conseguenze di cui all'art. 11 della legge n. 15 del 2009 e dell'art. 22 del d.l. n. 76 del 2020

RACCOMANDA

al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di:

- porre in essere tutte le azioni necessarie per garantire un migliore coordinamento tra la programmazione finanziaria delle risorse e l'attività amministrativa, relativa alla fase istruttoria e alla successiva assegnazione delle agevolazioni;
- proseguire nel percorso intrapreso, adottando ogni misura necessaria, anche congiuntamente a Invitalia S.p.A., per fronteggiare le cause connesse ai rallentamenti registrati nelle diverse fasi procedurali e accelerare il processo di erogazione

dell'agevolazione ai beneficiari;

- intensificare le funzioni di impulso e controllo su Invitalia S.p.A. con riferimento allo stato di avanzamento delle misure agevolative oggetto di controllo, acquisendo ogni elemento informativo all'uopo necessario, monitorando l'efficacia delle azioni già varate e il relativo impatto sulla riduzione dei tempi medi delle fasi del procedimento di concessione dell'incentivo, anche mediante il ricorso ad un sistema composito di indicatori di *performance*.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria del Collegio, a:

- Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- Commissioni parlamentari competenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2025.

Il Magistrato estensore
Anna Peta
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Massimiliano Minerva
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 23 ottobre 2025

Il Funzionario preposto
Luigina Santoprete
(firmato digitalmente)